
Brevi appunti sulla storia delle Consorterie

Le Consorterie della Valle d'Aosta fanno parte di quella grande famiglia che, a livello nazionale, sono i così detti **domini collettivi** i quali assumono nomi diversi nelle varie regioni italiane:

Consorterie (Valle d'Aosta); Comunelle, Vicinie, Interessenze (Friuli); ASUC (amministrazioni separate di uso civico del Trentino); Regole (Veneto); Società di antichi originari (Lombardia); Comunanze agrarie (Emilia); Partecipanze (Parma e Umbria); Comunioni familiari montane (Toscana); Università agrarie (Lazio) ed altro ancora.

I domini collettivi sono caratterizzati da tre elementi:

- 1) **da una comunità** (proprietaria del bene) individuata nella collettività locale, in genere gli abitanti di uno o più villaggi;
- 2) **da un bene materiale**, ossia la terra di collettivo godimento intesa come ricchezza non solo economica, ma anche naturale, estetica, paesaggistica e culturale (ecosistema completo). Trattasi in genere di ampi appezzamenti di terra a destinazione agro-silvo-pastorale, ma a volte anche di un forno frazionale, di un mulino, di una latteria, di un corso d'acqua ecc.;
- 3) **infine da una finalità** che è l'uso e l'amministrazione collettiva del bene stesso (così detto elemento teleologico): fine che va oltre e trascende gli interessi delle singole persone che compongono la comunità. Fine che imprime a sua volta al bene la natura demaniale con conseguente inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità dello stesso e, per i terreni, la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. I beni collettivi sono considerati dalla legge n. 168/ 2017 come una proprietà inter-generazionale (art.1 c. 1). La legge 168/2017 infine attribuisce la personalità giuridica di diritto privato agli enti esponenziali delle collettività titolari della proprietà collettiva (art.1 c. 2).

La proprietà collettiva a livello nazionale ha una estensione enorme e sconosciuta alla maggior parte delle persone comuni: i domini collettivi abbracciano infatti circa il 10% della superficie agricola nazionale e trovano nell'arco alpino la loro massima estensione. Secondo i dati ISTAT l'82% del demanio collettivo è ubicato in montagna, il 16% in collina ed il 2% in pianura. La presenza più massiccia di proprietà collettiva si trova nella Regione Abruzzo dove occupa il 49% del territorio regionale, seguita dal Trentino con il 42% del territorio provinciale. Caso eclatante è rappresentato da Cortina d'Ampezzo dove la proprietà collettiva sale all'80% del territorio comunale.

A titolo di pura curiosità storica, viene segnalato il più antico dominio collettivo attualmente conosciuto che risale al **117 a.c.** ed è testimoniato dalla così detta "Tavola bronzea di Polcevera". La tavola è costituita da una lamina di bronzo, delle dimensioni di cm. 38 di altezza e di cm. 48 di larghezza, sulla quale è incisa una sentenza del Senato romano - appunto del 117 a.c. - che dirimeva una lite fra due popolazioni liguri (i Genuates ed i Viturii Langenses) per il possesso di un "**ager compascuus**" nell'alta Val Polcevera destinato ad usi comuni di pascolo e di raccolta legna delle due popolazioni. La tavola fu ritrovata nel 1506 da un contadino che dissodava un suo campo a Pedemonte nell'alta Val Polcevera (dall'omonimo torrente divenuto tristemente noto dopo il crollo del ponte Morandi), fu venduta ad un calderaio genovese che a sua volta la cedette al governo della Repubblica di Genova. Fu tradotta in italiano dall'allora vescovo di Genova Giustiniani ed attualmente si trova nel Museo di archeologia ligure a Genova Pegli (per ulteriori approfondimenti v. su Internet "La tavola bronzea di Polcevera").

Fatta questa premessa, viene ora brevemente tratteggiata la storia delle Consorterie valdostane che hanno origini meno remote, ma comunque antiche.

Le Consorterie, in genere, hanno origine nelle infeudazioni medievali dei Signori locali alla

generalità degli abitanti di uno o più villaggi.

A titolo di esempio segnalo alcune infeudazioni riguardanti il comune di Ayas che meglio conosco trattandosi del mio paese di origine e di residenza:

- 1) l'infeudazione del 1257 (la più antica nota ad Ayas) - dai Signori di Challant agli abitanti delle frazioni di Pilaz, di Periasc e di Mentenc - delle terre (pascoli e boschi) dell'omonima consorzeria;
- 2) l'infeudazione del 1341 - dai Challant agli abitanti di Bisous - dell'alpeggio di Vascocchia verso un corrispettivo di 90 fiorini d'oro di "intragium" e 70 soldi viennesi di "servicium" annuale oltre ad altre gabelle. Particolare interessante: l'infeudazione fu concessa nel cimitero parrocchiale di Ayas per dare maggiore solennità all'evento e perché, all'epoca, i cimiteri erano luoghi pubblici (per ulteriori notizie sul rilievo dei cimiteri in periodo medievale v. Philippe Ariès "L'homme devant la mort");
- 3) la reinfeudazione nel 1397 agli abitanti di Lignod delle terre (anche qui pascoli e boschi) dell'omonima consorzeria, rilasciata nel cimitero di S. Eusebio a Montjovet. L'atto di infeudazione conteneva due condizioni che nel tempo diedero luogo ad altrettante memorabili liti: la prima faceva salvi i diritti degli abitanti di "Ultra aquam" (Consorteria di Pilaz-Periasc-Mentenc) sui terreni infeudati, la seconda faceva salvi eventuali diritti di altri, non meglio specificati, su dette terre. La lite con gli abitanti di Pilaz-Periasc-Mentenc per un vasto pascolo denominato "Maserouel" durerà oltre tre secoli e si concluderà solo nel 1736. La seconda con gli abitanti di Antagnod, per questioni di boschi, (lite con episodi a volte coloriti e a volte violenti, come testimoniano gli atti processuali) terminerà con una sentenza arbitrale soltanto nel 1897 con una durata record di cinque secoli.

L'elenco potrebbe naturalmente continuare.

Una prima disciplina delle consorzerie si trova nel "**Coutumier du Duché d'Aoste**" del 1586 che disponeva: "On ne peut tenir en paturage commun, plus grand nombre de bétail en temps d'été que l'on n'en a hiverné, ou que l'on en peut hiverner des foins et des pailles que l'on a requeillis, des héritages qu'on tient de propre ou de ferme, au dit village la dite année, ..."; ed inoltre: "Possesseurs de pasquiers, bois et montagnes communes seront tenus faire leurs règlements et ordonnances telles et aux peines qu'ils verront être nécessaires, à la jouissance et entretienement d'iceux pour obvier aux abus qui s'y font et commettent...". Se le consorzerie di boschi erano generalmente aperte a tutti gli abitanti del villaggio, il diritto di pascolo sui terreni consortili era rapportato al bestiame allevato con il foraggio prodotto nell'azienda a valle. Il territorio consortile destinato al pascolo costituiva pertanto la così detta "dot du territoire au dessous".

Nella storia delle consorzerie valdostane meritano particolare attenzione la legislazione sabauda della seconda metà del settecento e naturalmente i conseguenti provvedimenti amministrativi.

È forse il periodo in cui le consorzerie ebbero il maggiore riconoscimento da parte del potere pubblico. In particolare sono da segnalare tre fonti normative:

- 1) **le Lettere patenti (una sorta di decreto regio dell'epoca) del 1767** con le quali venne imposta la redazione del catasto in tutti i comuni valdostani (appena istituiti nel 1762 con il Règlement pour l'administration économique du Duché d'Aoste). Le operazioni di accatastamento si svolsero dal 1767 al 1773. Ogni comune dovrebbe avere ancora oggi nel proprio archivio questo catasto anche perché fino alla redazione del nuovo catasto le volture avvenivano in comune. Una copia del catasto di impianto dovrebbe trovarsi anche presso l'Archivio storico regionale;
Il difetto di questo catasto, detto anche "Catasto sardo", è di essere privo di mappe. Le consorzerie, furono in genere censite con l'indicazione dei loro confini orografici, sotto la denominazione "**Commun du village de...**" Il "catasto sardo" fornisce, ancora oggi, una preziosa indicazione delle consorzerie esistenti nel territorio di ciascun comune;
- 2) **le Lettere patenti del 24 agosto 1781** che attribuirono ai comuni il potere di adottare i regolamenti delle "grandes consorzeries de montagnes" quelle consorzerie di "nature publique

et qui ne peuvent se diviser entre les parts ayants” e conferirono alla “Royale délégation établie au Duché d'Aoste” l'autorità di approvarli;

- 3) **le Lettere patenti del 1784** che resero obbligatoria l'affrancazione dei tributi feudali in tutta la Valle d'Aosta con incarico alla Royale Délégation di approvare i contratti affrancativi fra i Signori locali ed i comuni. L'affrancazione consisteva nella definitiva abolizione dei tributi che i privati o le comunità dovevano pagare al rispettivo Signore. In contropartita di tale abolizione i comuni si impegnarono a versare al rispettivo Signore una somma una tantum, in genere considerevole, somma che venne generalmente pagata a rate con l'applicazione di un ulteriore interesse.

Ancora a titolo di esempio, l'affrancazione congiunta dei comuni di Ayas e di Brusson con il Conte di Challant costò al comune di Ayas, quindi ai suoi contribuenti, la rispettabile somma di £.14.000 ed al comune di Brusson di £. 18.000 che vennero rateizzate nel tempo. Per quanto riguarda il comune di Ayas, trascorso indenne il periodo napoleonico, l'ultima rata dell'affrancazione fu pagata agli eredi dei Challant nel 1840, come testimoniano i mandati comunali dell'epoca conservati nell'archivio del comune. Mediante l'affrancazione vennero aboliti i balzelli feudali e ad essi si sostituì la “taglia” regia.

Con l'affrancazione ebbe termine in Valle d'Aosta il regime feudale che, come si può notare, andò ben oltre la fine del Medioevo.

È importante sottolineare che l'affrancazione riguardò soltanto i tributi, ma non mutò né la natura né l'utilizzo dei beni delle consorzierie che continuarono a funzionare come prima e la Royale Délégation continuò ad approvare i regolamenti delle “grandes consorzierie de montagnes” sia prima che dopo l'affrancazione.

Mi addentro ora nel campo giuridico che potrebbe essere trattato con maggiore competenza da un esperto in materia, mi preme solo evidenziare, da un punto di vista storico, il mutamento di visione del diritto positivo nei confronti dei domini collettivi.

Con il “Code Napoléon” e la successiva legislazione nazionale ad esso ispirata la proprietà collettiva, pur continuando materialmente ad esistere, venne “dimenticata” dal legislatore perché considerata un retaggio medievale in contrasto con gli interessi borghesi che andavano affermandosi.

Le cose mutarono in peggio ad inizio del Novecento con la legge 16 giugno 1927 n.1766 (aderente all'ideologia dell'epoca) che prevedeva la liquidazione degli usi civici. La legge fu ideata per intervenire sulla situazione degli usi civici presenti nell'Italia meridionale e mal si prestò ad essere applicata ai domini collettivi presenti nel restante territorio italiano e valdostano in particolare. Ciò nonostante, il furore liquidatorio di alcuni Commissari per il riordinamento degli usi civici si abbatté anche sulle nostre consorzierie con interpretazioni giuridiche, a volte, devianti. Le consorzierie vennero considerate come promiscuità di diritti da sciogliere, mentre in realtà la terra era demanio civico del villaggio.

Per quanto riguarda nuovamente Ayas furono ordinate d'ufficio dal Commissario per gli usi civici di Torino diverse perizie divisionali di “scioglimento di promiscuità” che per fortuna non andarono a buon fine per la tenace opposizione della popolazione, salvo una: quella della consorzeria di Magneaz-Champoluc-Rovinal il cui progetto divisionale fu omologato dal Commissario dott. Garitta ed approvato con decreto ministeriale. I consortisti tuttavia, dopo la guerra, nel 1946 decisero, con grande saggezza, di non procedere alla divisione delle terre e deliberarono di ricostituire la consorzeria medesima.

Malgrado questi lunghi “periodi bui” di indifferenza del legislatore o peggio di “persecuzione”, le consorzierie continuarono ad esistere per la semplice ragione che esse erano vitali per la popolazione: poter far legna in montagna per scaldarsi nei lunghi inverni o semplicemente per produrre i prodotti caseari, oppure poter utilizzare i pascoli alti d'estate per risparmiare il foraggio dei prati in basso era

una garanzia di sopravvivenza per i singoli e per la comunità. Per non parlare dei pascoli scoscesi, “où les vaches ne peuvent atteindre” riservati alle pecore di tutti gli abitanti del villaggio, che consentivano, ad una comunità economicamente pressoché autarchica, di disporre di lana e di carne: ancora una volta di sopravvivere.

Oggi le condizioni di vita della popolazione sono enormemente migliorate, ma le consorzierie continuano comunque a svolgere funzioni vitali per la collettività bene riassunte nell'articolo 2 della citata legge 168/2017 di cui si dirà in seguito.

Fortunatamente per le consorzierie valdostane, la situazione sul piano normativo mutò radicalmente con la promulgazione del nostro **Statuto di Autonomia** che attribuì alla Regione potestà legislativa primaria sulle consorzierie, riconoscendone così esplicitamente l'esistenza con una norma di rango costituzionale.

Dalla promulgazione dello Statuto fino al 1973 le consorzierie furono purtroppo trascurate dal legislatore regionale e questo disinteresse favorì, in qualche caso, la disgregazione di alcune di esse, prese di mira da appetiti privati.

Le consorzierie furono invece oggetto di attenzione da parte di alcuni studiosi locali, fra i quali merita una particolare menzione l'Avv.to Mario Androne sia come cultore della materia che come Amministratore regionale di cui dirò in seguito.

La Regione - sollecitata da una particolare attenzione che dottrina ed opinione pubblica dimostravano per le consorzierie - sotto la presidenza di Cesare Dujany, disciplinò organicamente la materia **con la legge del 5 aprile 1973 n. 14** ed attribuì alle consorzierie lo status di “Enti speciali di natura pubblicistica”.

La legge prescriveva, fra l'altro, il termine di due anni, dall'entrata in vigore, per la presentazione delle domande di riconoscimento (art. 4). Stabiliva inoltre che, trascorso un triennio dall'entrata in vigore, senza che fosse stata presentata la domanda di riconoscimento, i beni passassero “a far parte del demanio comunale” (art.6).

Ancora, a titolo di esempio riguardante Ayas, stante l'inerzia delle consorzierie, la domanda fu presentata dal comune per ben 23 consorzierie delle 25 esistenti, individuate a seguito di una accurata ricerca nel “Catasto sardo” del 1771. Le domande di riconoscimento rimasero, per lungo tempo, inevase, tant'è che nel 1980 una delegazione di 20 persone (amministratori comunali e rappresentanti delle consorzierie) si recò dall'allora Presidente della Regione Avv.to Mario Androne per sollecitare il riconoscimento: fortunatamente trovò un interlocutore attento ed interessato al problema. Su richiesta dello stesso, furono indette diverse riunioni di consortisti, verbalizzate da un notaio, per acquisire il parere degli interessati sulle istanze di riconoscimento presentate a suo tempo dal comune. Le riunioni furono molto partecipate e tutte si conclusero con il consenso unanime degli intervenuti al riconoscimento. Il 17 giugno 1982 il Presidente Androne ed il Commissario agli Usi Civici di Torino, insieme ad una folta schiera di consortisti, effettuarono un sopralluogo in loco per prendere cognizione dei territori interessati. Il 28 giugno il Commissario espresse parere favorevole ed il 27 luglio il Presidente Androne emanò il decreto n. 689 di riconoscimento di tutte le 25 consorzierie di Ayas.

Particolare interessante il decreto stabilì che: “Per la delimitazione territoriale delle predette consorzierie si fa riferimento a quanto risulta dal Catasto terreni del comune di Ayas del 1771”.

Le sei consorzierie maggiori, che abbracciano una superficie complessiva di circa mq. 28.000.000, hanno provveduto a deliberare i propri statuti e si amministrano in proprio. Le altre sono amministrate dal comune.

Se per Ayas “l'operazione riconoscimento” risultò perfettamente riuscita, grazie all'interessamento costante degli amministratori comunali e dei consortisti ed al favorevole riscontro della Presidenza della Regione, in realtà, per il resto della Valle, fu un insuccesso poiché delle circa 450 consorzierie presenti in Valle, furono riconosciute, oltre alle 25 di Ayas, solo altre 10 nel restante territorio regionale.

Malgrado ciò va segnalato che non risulta che alcun comune si sia avvalso dell'art. 6 della L.R. 14/1973, per incamerare i beni delle consorzierie per le quali non era stata presentata domanda di

riconoscimento.

È a questo punto, di fondamentale importanza che tutte le consorzierie esistenti in Valle si avvalgano della disciplina della L. 168/2017 citata e della prossima legge regionale attuativa per regolarizzare la loro posizione giuridica.

A livello nazionale, poche e generalmente settoriali furono le leggi della Repubblica che intervennero a favore della proprietà collettiva, fra queste vanno ricordate:

- 1) **la L. 991/1952** che riconobbe alle comunioni familiari di continuare “a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore” (è particolarmente significativo il richiamo al diritto anteriore);
- 2) **la L. 278/1957** disciplinante la “Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali”;
- 3) **il D.L. 312/1985** convertito nella L. 431/1985 che pose il vincolo paesaggistico sui terreni delle università agrarie e degli usi civici;
- 4) **la L. 97/1994** sulla montagna che all'art. 3 riconosce la proprietà collettiva dando ad essa una valenza generale, non limitata alle organizzazioni montane dell'arco alpino, in quanto richiama anche le organizzazioni collettive delle province dell'ex Stato Pontificio.

Chi avesse la voglia e la pazienza di consultare gli atti parlamentari potrà tuttavia constatare che, nel corso delle diverse legislature, si manifestarono nel Parlamento italiano anche tendenze opposte: furono infatti più volte presentate, da vari parlamentari, proposte di legge tendenti a cancellare definitivamente gli usi civici e le proprietà collettive. Per fortuna queste proposte non furono mai tradotte in legge.

Con la promulgazione della legge 20/11/2017 n. 168 “Norme in materia di domini collettivi” (approvata all'unanimità dai due rami del Parlamento su proposta del Sen. Pagliari di Parma), il quadro normativo di riferimento riguardante la proprietà collettiva subisce una profonda inversione di tendenza e l'indirizzo della L. 1766/1927 viene completamente ribaltato.

La L.168/2017 stabilisce infatti che: **“La Repubblica** (quindi non solo lo Stato ma anche regioni, province e comuni) **riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie.**” (art.1); inoltre: **“La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento”** (art. 2 c. 1); ed infine **“La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato Italiano”** (art. 2 c. 2). Davvero un grande salto di qualità e forse anche di civiltà.

La legge 168/2017 è una legge molto snella composta di soli tre articoli densi però di contenuto. È una legge quadro che enuncia principi inderogabili che si applicano anche alle regioni a statuto speciale.

Ritengo importante sottolineare, in queste brevi note, anche **l'aspetto culturale** che lega la Comunità valdostana alle proprie consorzierie. È sufficiente pensare come in tempi remoti, dove l'autoritarismo e la forza erano la regola, le Consorzierie furono le prime palestre di democrazia in Valle d'Aosta. I consortisti, spinti dalla necessità, seppero darsi regole condivise e gestire beni vitali per la comunità in perfetta democrazia. E per non andare troppo indietro nel tempo, basti ricordare che nel secolo scorso, quando sul piano legislativo ed amministrativo venne messa in forse l'esistenza stessa delle consorzierie, i consortisti, in forma pacifica e democratica, ne difesero tenacemente l'esistenza e le antiche regole di gestione collettiva.

Le consorzierie ci testimoniano che la condivisione e la democrazia sono valori fondanti di una comunità e ci danno la possibilità concreta di praticare, ancora oggi, questi valori, purché noi lo vogliamo.

In proposito, mi pare che la legge 168/2017 colga bene questo aspetto storico-culturale nell'art. 2 quando afferma: **“La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto: (...) d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;”**

Prima di chiudere questo piccolo *excursus* ritengo necessario evidenziare un problema ricorrente che le consorzierie dovettero affrontare nel corso della loro secolare storia: **le tasse**. Dai balzelli feudali alla “taglia” regia fino alle moderne imposte sulla proprietà fondiaria.

Dopo il riconoscimento e l'amministrazione in proprio, le consorzierie di Ayas, ad esempio, senza l'aiuto del comune non sarebbero state in grado di pagare con le entrate proprie le imposte. Anche se la rendita dominicale ed agraria dei terreni non era eccessiva (trattandosi di pascoli e di boschi) l'estensione tuttavia delle terre aveva un effetto moltiplicatore tale da rendere insostenibile la spesa. Tale drammatica situazione fu rappresentata nel 1997 all'allora Parlamentare valdostano On. Caveri accompagnata dalla richiesta di intervenire, se possibile, per equiparare sotto il profilo tributario le consorzierie allo Stato ed agli enti territoriali (regioni, province, comuni) esenti da imposte.

Il problema non era di facile soluzione anche perché a livello parlamentare e ministeriale le consorzierie erano delle emerite sconosciute.

Molto abilmente l'On. Caveri allargò il discorso a tutti gli enti gestori di demanio collettivo che, come si è visto, sono massicciamente presenti su tutto il territorio nazionale. La strategia adottata si dimostrò vincente e la proposta fu approvata ed introdotta nella legge 449/1997 che tecnicamente modificò l'art. 74 comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che, con l'integrazione apportata testualmente recita: “Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, **le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo**, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggette all'imposta.”

Queste nove parole, inserite nella legge di riferimento, hanno dato alle nostre consorzierie ed a tutti domini collettivi d'Italia un enorme sollievo finanziario ed una nuova prospettiva di vita.

Con la recente attribuzione alla Regione, tramite le norme di attuazione, di una buona discrezionalità fiscale c'è da augurarsi che qualora venga a mancare “l'ombrello” statale la Regione provveda. A tal proposito ritengo opportuno riportare testualmente l'art. 4 delle norme d'attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta di cui al D. lgs. 20/11/2017 n. 184 e ritengo doveroso ringraziare il Presidente della Commissione paritetica Stato-Regione, il Prof. Robert Louvin (che, fra l'altro, è un competente ed appassionato studioso di consorzierie e di beni comuni ed autore del volume: “Un bene comune tra pubblico e privato. Profili giuridici del fenomeno delle consorzierie valdostane” - Aosta Le Château, 2012) per l'efficace interessamento in merito.

D.Lgs. 20/11/ 2017 n. 184, art. 4 (Tributi relativi all'agricoltura montana e alla proprietà e gestioni collettive) “ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale in considerazione degli svantaggi naturali e demografici dei comuni montani, la Regione Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste (...), con riferimento ai tributi erariali devoluti, può prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni anche totali in materia di tasse e tributi relativi all'agricoltura e alle attività di trasformazione dei prodotti della stessa a favore anche delle consorzierie e delle altre forme di proprietà o gestione collettiva operanti nel settore agro-silvo-pastorale”.

Trattasi di uno strumento formidabile in mano al Legislatore regionale per sostenere, all'occorrenza, le consorzierie ed i beni comuni rurali.

La Regione deve ora emanare le norme attuative, ai sensi dell'art. 3 della citata L.168/2017, alla luce anche delle sue competenze primarie attribuitele dallo Statuto.

Le recenti riunioni - indette dalla Regione sul territorio per informare e sensibilizzare la popolazione sulla emananda legge regionale e per ricevere eventuali suggestioni in merito - sono state opportune ed utili. A mio avviso inoltre, tali riunioni bene si inseriscono in quella tradizione democratica praticata dalle consorzierie attraverso i secoli.

(Silvio Rollandin)